



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale della Formazione
Istituto di Istruzione "Salvatore Ruffini"
Verbania

Alla Segreteria Nazionale
dell'Organizzazione Sindacale Al.Si.P.Pe. affiliata OSAPP
segreteria generale@alsippe.it

ROMA

E, p.c.

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
- Ufficio III Relazioni Sindacali;
-
Direzione Generale della Formazione
- Divisione I Formazione Polizia Penitenziaria
ROMA

OGGETTO: corso per 4II allievi vice ispettori, richiesta applicazione nota n.0151786.U del 08.04.2024 in materia di assenza a vario titolo.

Con riferimento alla nota prot. n. 30 datata 26.08.2024 pervenuta da codesta O.S., che si allega per doverosa conoscenza a favore della Direzione Generale della Formazione, si rappresenta quanto segue.

Presso questa Sede formativa sono presenti 9I allievi vice ispettori, dei quali solo 13 esterni all'Amministrazione Penitenziaria. I 78 corsisti provenienti dai ruoli del Corpo sono stati collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992. Il regime delle assenze per il personale 'interno' è stato specificato dapprima con la nota n. 0151786.U del 08.04.2024 dell'allora Ufficio II della Direzione Generale del Personale, e poi ancora con nota n.0259016.U del 14.06.2024 della Direzione Generale della Formazione, che legge per conoscenza, che ha richiamato le disposizioni già impartite con nota n.214258.U del 01.06.2022 della stessa Direzione Generale, per quanto concerne il regime delle assenze (ad ogni buon fine si allega tale nota alla presente). Tale disposizione precisava che *"il regime di aspettativa speciale non esime ne' le Direzioni ne' il dipendente*



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale della Formazione
Istituto di Istruzione "Salvatore Ruffini"
Verbania

dall'osservanza delle normali prassi e norme che regolano il rapporto di lavoro..." e ancora che "non si può configurare una situazione di favore rispetto al personale in servizio ne' eludere i limiti che la normativa prevede". La nota precisa inoltre che: "ogni assenza deve essere ricondotta all'esercizio di diritti garantiti e dev'essere registrata negli appositi applicativi in uso all'Amministrazione. Le istanze di congedo ordinario devono essere sostenute da valida motivazione e sono soggette alla discrezionalità delle rispettive Direzioni".

Ogni assenza fruita a vario titolo, richiesta dal dipendente, concorre al raggiungimento del limite massimo consentito di 60 giorni di assenza dal corso e "sarà computato nella specifica fattispecie del monte ore annuo previsto dal contratto di lavoro oltre che nelle assenze al corso".

Pertanto, a parere di questa Direzione e salvo diverso avviso della Direzione Generale della Formazione - Divisione I, si ritiene che le istanze di assenze a vario titolo che non possano essere ricondotte all'esercizio di diritti quali permessi sindacali, congedi parentali, congedi straordinari, permessi studio, benefici L.104/92 ecc..., debbano essere necessariamente conteggiati come congedo ordinario che il corsista aveva a disposizione prima dell'avvio del corso di formazione, configurandosi altrimenti una situazione giuridica di 'vantaggio' per il personale frequentante il percorso formativo rispetto a quello che svolge diverso servizio.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dir. Andrea Tonello



Area della Segreteria e delle Relazioni - Ufficio Segreteria e delle Relazioni